

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N.	10	DEL	28/01/2019
OGGETTO	Stipula contratto di locazione porzione di edificio storico denominato "Palazzo Puccini" sito in Pistoia, con accesso da Vicolo Malconsiglio 4, individuata al Catasto Fabbricati (Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pistoia) al foglio 223 particella 341 sub 35 e risoluzione Accordo di collaborazione con Locanda San Marco di Nardi Ilaria & C. S.a.S nonché annullamento della Determinazione n.3/2019.		

VISTO

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;

lo Statuto;

il Regolamento di organizzazione;

il Regolamento di contabilità;

il Disciplinare per la gestione delle locazioni del patrimonio di proprietà.

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/18 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019;

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/16 è stato nominato il Direttore di Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;

che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/17 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 così

come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dall'art. 24 bis del decreto legge 90/2014 che disciplina in maniera puntuale e cogente le modalità di affidamento di incarichi e di acquisto di beni.

PRESO ATTO

dei risultati dell'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto espletata dal Responsabile del Procedimento Dr. Giovanni Paci;

della richiesta pervenuta da Locanda San Marco di Nardi Ilaria & C. S.a.S., con sede in Pistoia Via Porta San Marco, 26/28 nella persona di Ilaria Nardi relativa alla locazione della porzione di edificio storico denominato "Palazzo Puccini" sito in Pistoia, con accesso da Vicolo Malconsiglio 4, individuata al Catasto Fabbricati (Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pistoia) al foglio 223 particella 341 sub 3;

dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 8/11/2016 tra Locanda San Marco di Nardi Ilaria & C. S.a.S. e Istituti Raggruppati al fine di avviare, in forma sperimentale, la gestione della residenza storica di Palazzo Puccini in occasione dell'anno 2017 che vedeva Pistoia Capitale Italiana della Cultura;

dello schema di contratto di locazione già approvato con determinazione n. 3 del 7 gennaio 2019 in seguito oggetto di modifiche condivise dalle parti;

del nuovo schema di contratto di locazione allegato alla presente determinazione come sua parte integrante e sostanziale;

della necessità di rescindere l'Accordo di collaborazione secondo la scrittura anch'essa allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale essendo tale accordo sostituito, nei contenuti, dal contratto di locazione allegato;

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

CONSIDERATO

la funzione prevista in capo al Direttore dai regolamenti;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto, approvare lo schema di contratto di locazione allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale per complessivi euro 18.000,00 annui e rescindere l'Accordo di collaborazione sottoscritto l'8/11/2016 secondo lo schema di scrittura anch'essa allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale.

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA

per le motivazioni esposte sopra alle quali integralmente si rinvia, di:

1) Stipulare un contratto di locazione con Locanda San Marco di Nardi Ilaria & C. S.a.S., con sede in Pistoia Via Porta San Marco, 26/28 nella persona di Ilaria Nardi per la porzione di edificio storico denominato "Palazzo Puccini" sito in Pistoia, con accesso da Vicolo Malconsiglio 4, individuata al Catasto Fabbricati (Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pistoia) al foglio 223 particella 341 sub 35 come da schema di contratto allegato alla presente determinazione come sua parte integrante e sostanziale per complessivi euro 18.000,00 annui; rescindere l'Accordo di collaborazione sottoscritto l'8/11/2016 secondo lo schema di scrittura anch'essa allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale; annullare la Determinazione n. 3 del 7 gennaio 2019.

2) Imputare le relative risorse in entrata sui competenti capitoli di bilancio.

3) Dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente Dr. Giovanni Paci.

4) Dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei termini di legge.

5) Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

6) Pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).

Il Direttore
(F.to Dott. Giovanni Paci)

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

SCRITTURA PRIVATA REP.

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE
AD USO RESIDENZA D'EPOCA TURISTICO-ALBERGHIERA**

Oggi, addì gennaio 2019 (/01/2019) in Pistoia, fra l'Ente **Istituti Raggruppati – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** (C.F. 90014590476; pec: istitutiraggruppati@pec.it) con sede in Pistoia, vicolo Malconsiglio n. 4, in persona del Direttore Giovanni Paci (C.F. PCAGNN65E18G713), nato a Pistoia il 18 maggio 1965 e residente in Serravalle Pistoiese, via Santini 67/L, e per ciò nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, in adempimento della determinazione n. del , esecutiva ai sensi di legge nel prosieguo denominato “parte locatrice”

E

Locanda San Marco di Nardi Ilaria & C. S.a.S. (P.Iva 01775370479), con sede in Pistoia Via Porta San Marco, 26/28 nella persona di Ilaria Nardi (C.F. NRD LRI 72T49 G999E; pec:_____), nata a Prato (PO) il 09/12/1972 e residente in Pistoia Via della Chiesa di San Felice 17, la quale interviene in qualità di Socio Accomandatario e quindi rappresentante legale, nel prosieguo denominata “parte conduttrice”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

- 1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta la porzione di un edificio storico denominato “Palazzo Puccini” sito in Pistoia, con accesso da Vicolo Malconsiglio 4, individuata al Catasto Fabbricati (Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pistoia) al foglio 223 particella 341 sub 35, così come evidenziato nella planimetria catastale allegata al presente atto sotto la lettera A). Nella planimetria del piano primo allegata al presente atto sotto la lettera B) sono contrassegnati da tratto di pennarello evidenziatore di colore giallo gli spazi locati in esclusiva.
- 2) L'accesso ai locali situati al piano primo sarà consentito sia dall'ingresso condominiale situato in vicolo Malconsiglio n. 4, come meglio individuato da planimetria allegato A) con il numero (1), i cui spazi sono contrassegnati da tratto di pennarello evidenziatore verde, così come tutti gli spazi ad uso condominiale, sia dall'ingresso al giardino, ad uso esclusivamente pedonale, esistente nel muro di cinta lungo il vicolo Malconsiglio, indicato in planimetria allegato A) con il numero (2).

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

L'ingresso per carico e scarico al medesimo giardino verrà consentito dall'accesso carrabile sempre nel lato lungo il tratto di muro di cinta in Vicolo Malconsiglio, indicato nella planimetria allegato A) con il numero (3).

3) La parte conduttrice utilizzerà l'immobile oggetto della locazione per la propria attività di gestione di Attività Ricettiva (Dimora Storica) (ai sensi dell'art. 58 del T.U. delle Leggi Regionali in materia di Turismo n° 86/2016 e Regolamento di attuazione Reg. Toscana n°47/2018 e successive modifiche ed integrazioni). Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice. La parte conduttrice dichiara che l'unità immobiliare concessa in locazione verrà utilizzata per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.

4) La parte conduttrice dichiara di aver preso esatta e attenta cognizione dei luoghi e delle cose, di averli trovati idonei all'uso e alla destinazione, e rinuncia sin d'ora ad ogni eventuale eccezione o riserva, esonerando la locatrice da ogni possibile obbligo o responsabilità. Nel caso in cui entro sei mesi dall'immissione in possesso, si manifestassero vizi tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata, il conduttore dovrà informare con lettera raccomandata a/r o pec la parte locatrice che dovrà provvedere a sanare detti vizi a proprie spese.

5) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l'immobile locato o parte di questo, né cedere il contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 36 della Legge 392/1978 e fatta salva l'attività di gestione. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto mediante contestazione espressa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

6) La locazione ha la durata di sei anni, con inizio dal 1 gennaio 2019 e termine al 31 dicembre 2025 e si rinnoverà automaticamente di ulteriori sei anni ai sensi della normativa vigente.

Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati alla parte locatrice o a persona da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto.

L'immissione nel possesso, con la consegna della chiavi, avverrà all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

7) Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, con preavviso da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

8) Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessivi €. 18.000,00 (diciottomila/00) annui, da pagarsi in rate mensili di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario della parte locatrice intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, sede centrale di Via Roma, Codice Iban IT95X0626013800000000002C01. Tale canone sarà corrisposto anticipatamente (entro il giorno 5 di ogni mese).

Il canone sarà annualmente, per mezzo di comunicazione scritta da parte del locatore, in considerazione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. La misura dell'aggiornamento sarà quella massima consentita dalla legge.

9) Sono a carico della parte conduttrice che, sin d'ora, dichiara di accollarsene il pagamento di tutte le spese imputabili alla gestione del servizio ricettivo e/o comunque dipendenti da esso, ivi comprese le volture dei contratti delle relative utenze (con ovvio riferimento alle aree ad uso esclusivo), nonché le spese condominiali aventi natura ordinaria per quanto di competenza. Sono altresì a carico della conduttrice eventuali oneri necessari all'ottenimento di nulla osta e/o autorizzazioni per l'esercizio dell'attività recettiva di cui all'oggetto.

Queste ultime dovranno essere pagate direttamente dalla parte conduttrice all'amministrazione di condominio che è abilitata a rilasciare le relative quietanze. In ogni caso tutte le somme che la parte locatrice avesse ad anticipare per conto della parte conduttrice per quanto innanzi detto, dovranno essere da quest'ultima rimborsate entro e non oltre 5 cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

10) La parte conduttrice non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e delle spese; il ritardato o mancato pagamento totale o parziale del canone di locazione e/o delle spese o l'autoriduzione dello stesso, porterà al riconoscimento degli eventuali danni ed all'applicazione degli interessi di mora sulle somme non pagate in una misura che viene fin da ora fissata nel doppio degli interessi legali previsti nello stesso periodo ed alla refusione delle spese legali in cui la parte locatrice sia dovuta incorrere per il recupero del suddetto credito, salvo sempre il diritto alla risoluzione del contratto.

11) La parte conduttrice si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutte le manutenzioni e riparazioni aventi natura ordinaria e straordinaria solo per quanto riguarda gli spazi ad uso esclusivo e gli impianti a servizio della Residenza, dandone preavviso alla parte locatrice e previa autorizzazione della stessa.

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Alla fine di ogni anno la parte conduttrice dovrà presentare un resoconto con le opere eseguite e saranno stabiliti eventuali conguagli spettanti alla parte locatrice.

Qualora dovessero essere eseguiti interventi di natura straordinaria all'immobile a cura della parte locatrice, quest'ultima si obbliga a darne congruo preavviso alla conduttrice, creando il minor disagio possibile all'esercizio dell'attività. Qualora si verificasse la necessità d'interventi urgenti all'interno dei locali concessi in affitto tali da comportare una sospensione dell'attività, i lavori dovranno essere eseguiti immediatamente al fine di ripristinare l'originario stato d'efficienza e piena agibilità del locale oggetto d'intervento. In tal caso sarà dovuta dalla parte conduttrice una indennità giornaliera pari a un quindicesimo del canone mensile, per tutta la durata dei lavori.

La parte conduttrice non potrà eseguire opere, lavori e modifiche dell'immobile, anche se migliorie, senza il consenso scritto della parte locatrice. Qualsiasi lavoro da effettuarsi all'immobile oggetto della presente locazione, oltre all'approvazione scritta della parte locatrice, dovrà essere autorizzato dalle Competenti Autorità Comunali, Regionali o Nazionali ove necessario. Saranno inoltre a carico della parte conduttrice eventuali ulteriori oneri per integrazioni o modificazioni e rinuncia fin da ora ad ogni pretesa diritto od azione per eventuali addizioni o migliorie che apporterà ai locali.

La locatrice potrà pretendere in qualsiasi momento la rimozione delle opere non autorizzate per iscritto, o comunque abusive, potendo altresì richiedere, a fronte di modifiche consistenti non autorizzate, la risoluzione del contratto di diritto.

12) Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere lasciati liberi a disposizione della proprietà nello stesso stato in cui sono stati consegnati; quindi, a titolo esemplificativo, imbiancati e ripuliti, salvo il normale deperimento per l'uso ordinario. La conduttrice dà atto della presenza nella porzione locata degli arredi di proprietà di Istituti Raggruppati A.P.S.P. così come individuati nell'allegato B) che dovranno essere custoditi e restituiti al termine del periodo di locazione nello stato originario salvo il normale deperimento d'uso. Sono a carico della conduttrice tutti gli arredi ulteriori ritenuti necessari allo svolgimento dell'attività.

13) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata. Dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, per giustificati motivi e previo avviso da comunicarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima, l'accesso all'unità immobiliare locata, senza arrecare nocumento all'attività esercitata dalla parte conduttrice né alle persone che soggiornano nei locali.

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

14) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte locatrice.

15) La parte conduttrice dovrà procedere a sottoscrivere idonea polizza di assicurazione con primaria compagnia, a propria cura e spese da stipularsi entro 30 giorni dall'immissione in possesso con esibizione della relativa quietanza, contro i danni dell'incendio, scoppio, fulmine, responsabilità civile, rovina anche parziale dell'immobile o di strutture dello stesso, così come da ogni altro rischio che possa derivare dall'utilizzo dei beni stessi e che attenga alla compromissione della sua stabilità, staticità e pieno godimento. Tale polizza dovrà recare la clausola "per conto terzi" indicando come beneficiario gli Istituti Raggruppati, avrà durata e rinnovabilità correlate alla locazione.

Le garanzie fornite come sopra, non dispensano il conduttore dagli obblighi contrattualmente previsti relativi alla custodia, alla manutenzione e alla riconsegna dei beni e dal suo impegno ad integrare a favore della conduttrice quelle somme che non siano erogate dalla Compagnia assicuratrice a ristorno di danni, pregiudizi, oneri e spese subite dalla medesima.

16) La parte locatrice garantisce la piena idoneità degli impianti e di aver ricevuto tutte le prescritte certificazioni di cui al Decreto n. 37/2008. Le stesse dovranno essere prodotte ogni qualvolta fossero richieste per consentire il regolare esercizio dell'attività della parte conduttrice o comunque quando richieste dagli Enti preposti.

17) Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto s'intenderà *ipso iure* automaticamente risolto. Pertanto, salvo ogni altro diritto, i locali dovranno essere prontamente riconsegnati.

18) Solo dopo avere ottenuto espressa autorizzazione dal Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda sul progetto grafico con la relativa documentazione allegata, la parte conduttrice potrà procedere all'installazione di un'insegna, posta in Vicolo Malconsiglio, che corrisponda al decoro ed allo stile dell'immobile locato, ferma restando la necessità di acquisire previamente apposito titolo abilitativo dal Comune di Pistoia e dagli altri Enti preposti. La parte conduttrice provvederà, inoltre, all'installazione di un cartello con freccia che agevoli l'individuazione dell'ingresso da vicolo del Malconsiglio.

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

19) Contestualmente alla firma del contratto, le parti prendono in visione e sottoscrivono n. 38 fotografie raffiguranti le restaurate superfici decorate delle stanze C1, C2a, C2b, C5, C9c, C16, C10, tutte oggetto della presente locazione, allo scopo di documentare lo stato attuale dei luoghi.

20) La parte conduttrice dichiara di avere ricevuto una copia dell'Attestato di Prestazione Energetica di cui alla Legge n. 90/2013 e di essere stata informata sui contenuti della stessa.

21) A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica d'atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte conduttrice elegge domicilio presso la propria sede legale.

22) Per ogni controversia di natura giudiziaria, foro competente, unico ed esclusivo, sarà Pistoia ove è ubicato l'immobile.

23) L'imposta di registrazione e quella di bollo del presente contratto sono a carico d'entrambe le parti in eguale misura.

24) Qualunque modifica al presente contratto, che consta di n. 8 pagine, dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

25) Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano a quanto disposto dalla Legge 392/1978, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento alle attività alberghiere, dalla già richiamata normativa regionale, nonché dalle norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

26) Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili. .

Letto, confermato e sottoscritto.

ISTITUTI RAGGRUPPATI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Giovanni Paci

Locanda San Marco
di Nardi Ilaria & C. S.a.S.

Ilaria Nardi

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

La parte conduttrice dichiara espressamente di aver preso visione delle clausole e delle condizioni previste nel presente contratto, ed in particolare delle clausole contraddistinte dai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26 che rilette ed approvate, vengono accettate dalla parte conduttrice ad ogni conseguente effetto, ed in particolare ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ISTITUTI RAGGRUPPATI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Giovanni Paci

Locanda San Marco
di Nardi Ilaria & C. S.a.S.

Ilaria Nardi

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

RISOLUZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il giorno del mese di gennaio dell'anno duemiladiciannove (/01/2019) a Pistoia

TRA

Il Sig. Giovanni Paci, (C.F. PCA GNN 65E18 G713V) nato a Pistoia il 18 maggio 1965 e residente a Serravalle Pistoese (PT), in Via Santini n. 67/L, il quale interviene non a nome proprio, ma in nome e per conto degli Istituti Raggruppati – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (d'ora in poi Istituti Raggruppati) C.F. 90014590476, P.IVA 01712070471, vicolo Malconsiglio n. 4 in Pistoia, che rappresenta in qualità di Direttore;
vista la Determinazione n. del esecutiva ai sensi di legge;

E

La Sig.ra Ilaria Nardi (C.F. NRD LRI 72T49 G999E), nata a Prato (PO) il 09/12/1972 e residente in Pistoia

Via della Chiesa di San Felice 17, la quale interviene non in nome proprio, ma in nome e per conto della Società Locanda San Marco di Nardi Ilaria & C. S.a.S. (d'ora in poi Locanda San Marco) P.Iva 01775370479, con sede in Pistoia Via Porta San Marco, 26/28 che rappresenta in qualità di Socio Accomandatario e quindi rappresentante legale

PREMESSO

che in data 8 novembre 2016, tra **Istituti Raggruppati** e **Locanda San Marco**, è stato stipulato un Accordo di collaborazione al fine di avviare , in forma sperimentale , la gestione della residenza storica di Palazzo Puccini in occasione dell'anno 2017 che vedrà Pistoia Capitale Italiana della Cultura, che prevedeva:

- la messa a disposizione da parte di **Istituti Raggruppati** della porzione d'immobile destinata a Residenza storica identificata dalla cartina allegata a tale atto;
- la messa a disposizione da parte di **Locanda San Marco** delle competenze professionali e strumentali per la gestione operativa e amministrativa dell'attività turistico ricettiva secondo gli standard di qualità di eccellenza previsti nel disciplinare allegato a tale atto.;

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

che sulla base di tale accordo **Istituti Raggruppati** si impegnavano a mettere a disposizione la somma di euro 30.000 (trentamila) oltre Iva per lavori e arredi finalizzati alla messa in funzione operativa della residenza, con l'impegno di **Locanda San Marco** di restituzione dell'investimento entro tre anni;

che, il Consiglio di Amministrazione di **Istituti Raggruppati**, a seguito degli ottimi risultati ottenuti nel periodo di sperimentazione, ha deciso la locazione dell'immobile oggetto dell'accordo, accogliendo la richiesta pervenuta da parte di **Locanda San Marco**, a partire dal 1 gennaio 2019;

che si rende quindi necessario recedere consensualmente dall'accordo a suo tempo stipulato;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Istituti Raggruppati e **Locanda San Marco** riconoscono che l'ammontare residuo dell'investimento ancora non saldato, previsto dall'accordo di collaborazione stipulato in data 8 novembre 2016, ammonta a euro 9.992 (novemilanovecentonovantadue);

la restante somma di euro 20.008 (ventimilaotto) è stata compensata dall'acquisizione, da parte di Istituti Raggruppati, di arredi essenziali al funzionamento, come da elenco allegato al presente atto.

La somma di euro 9.992 (novemilanovecentonovantadue), dovuta da **Locanda San Marco**, sarà saldata entro il 31/12/2019 tramite bonifico bancario sul conto della Tesoreria di **Istituti Raggruppati**.

Le parti si accordano fin da subito che, qualora dovessero risultare necessari interventi relativi all'impianto termico, necessari e funzionali al buon andamento dell'attività ricettiva, tali interventi, previa accettazione e autorizzazione di **Istituti Raggruppati**, saranno

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

realizzati a cura di **Locanda San Marco** e detratti dalla somma sopra indicata per la quota parte autorizzata.

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente accordo essa sarà conciliata in prima istanza amichevolmente tra le parti, in seconda istanza demandata a un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti e uno di comune accordo con funzioni di Presidente.

Le parti acconsentono, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

La registrazione del presente accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente.

Con la sottoscrizione e il rispetto del presente accordo, le parti dichiarano non più valide le clausole previste dal precedente accordo dell'8 novembre 2016 e si dichiarano pienamente soddisfatte e di non avere nulla più a pretendere.

Letto, approvato e sottoscritto.

ISTITUTI RAGGRUPPATI
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

LOCANDA SAN MARCO
di Nardi Ilaria & C. S.a.S.

Giovanni Paci

Ilaria Nardi

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
